

Durante la fase preliminare di verifica dei criteri generali adottati dall'Azienda per l'applicazione dell'inquadramento unico al personale impiegatizio, si è esaminato il problema della mobilità per il passaggio alla 5<sup>a</sup> categoria, in particolare:

- si è riconfermata la validità dell'Accordo 5.8.1971 - Sezione settima e dei criteri ivi previsti;
- per gli impiegati provenienti dalla 3<sup>a</sup> categoria è previsto il passaggio in via intermedia alla 4<sup>a</sup> categoria, che avverrà al raggiungimento della idoneità professionale indicata dalle norme contrattuali. Tale idoneità viene considerata normalmente raggiungibile in un tempo di esercizio effettivo e non saltuario della mansione inferiore a quello di regola necessario per l'ulteriore passaggio dalla 4<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> nell'ambito dei criteri previsti dall'Accordo 5.8.71;
- in relazione a quanto sopra, per gli impiegati assunti in 4<sup>a</sup> categoria - salvo quanto previsto al punto E, paragrafo 4<sup>o</sup>, lettera b, art.4 della Disciplina Generale, Sezione 2<sup>a</sup> del CCNL 19.4.1973 - si ritiene che possano normalmente realizzarsi in anticipo, in funzione della professionalità acquisita, le condizioni per il passaggio alla 5<sup>a</sup> categoria secondo i criteri dell'Accordo 5.8.1971,

Luca  
Kusky

Toaino 27.5.1974

Lebalda  
Borgh  
Pallone